

## APPROFONDIMENTO CIVILE

### Estorsione per la escort che chiede cavallo di ritorno per restituire anello dimenticato dal cliente

<b>Data pubblicazione:</b>	29/08/2025
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

#### Contenuto

Il presente articolo è un commento giuridico-narrativo liberamente ispirato a notizie di cronaca e non costituisce resoconto fedele dei fatti, né intende riferirsi a persone identificate o identificabili. Eventuali similitudini sono puramente casuali.

Immaginate la scena.

Tempi di **vacche magre**, il portafoglio **piange lacrime secche**, ma l'ormone... **quello no**, quello è in piena **crisi adolescenziale**. Così, tra una **bolletta** e l'altra, vi viene l'idea brillante: "**Perché non chiamare una escort?**". E mica una qualsiasi: **una dea in carne, ossa e tacco 12**.

Vi presentate a casa sua, fate il vostro bravo **bonifico... pardon, pagamento in anticipo** (a differenza - in una vera e propria forma di discriminazione - di quanto capita con noi professionisti, seppure di altro settore...).

Il servizio si consuma, **vi divertite, vi sentite quasi rinati**. Tornate a casa, **doccia rigenerante, crema al cocco...** e lì, il dramma: lo sguardo cade sulla mano e **il vostro prezioso** (anello, orologio, bracciale, fate voi) **non c'è più**. Fate mente locale: lo avevate **sfilato nella concitazione iniziale**.

Richiamate la escort, non per un immediato replay, ma per chiedere **lumi**. E lei, **con la stessa faccia tosta** di una suocera che si **autoinvita in vacanza**, vi comunica che sì, **l'oggetto è lì... ma per rivederlo serve un piccolo contributo...**a fondo perduto....

#### IL PROFILO PENALE DELLA VICENDA

Se la scena sembra **da commedia**, **giuridicamente è tutt'altro che divertente**, in quanto la **richiesta di denaro per restituire il bene** configura il cosiddetto "**cavallo di ritorno**".

Si tratta di **una forma di estorsione** in cui l'autore, **avendo sottratto o detenendo un bene altrui**, **minaccia implicitamente un danno** (nel caso di specie, **la perdita definitiva del bene** e/o magari **la minaccia di rivelare pubblicamente l'incontro**) per **costringere la vittima a pagare**.

### **3. DENUNCIARE: SÌ O NO?**

In casi simili, i "**malcapitati**" **esitano a denunciare** per timore di **essere giudicati** o per **proteggere la propria vita privata**.

In questo senso, **il legislatore non punisce la "condotta morale" della vittima: l'aver acquistato un servizio sessuale non legittima in alcun modo la sottrazione o l'estorsione**.

Chi subisce un episodio simile **non deve cedere alla richiesta di pagamento** (anche perché **il versamento della somma non garantisce la restituzione**) e **denunciare immediatamente l'accaduto** alle **Forze dell'Ordine**.

Insomma, l'eros passa... ma il penale resta. In situazioni del genere, non lasciatevi incatenare due volte: una dal tacco 12, l'altra dall'estorsione!

**Avv. Michelealfredo Chiariello** Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti [www.avvmichelealfredochiariello.it](http://www.avvmichelealfredochiariello.it) e [www.studiolegalechiariello.it](http://www.studiolegalechiariello.it), nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.